



COMUNE DI
FORTE DEI MARMI

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

2° SETTORE TECNICO
U.O. Demanio

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/280214 fax 0584/280246

Ufficio del Sindaco

Spett. le

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Piazza Giuseppe Verdi, n. 6/a

00198 Roma

PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: Parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Risposta.

In risposta alla nota prot 9133 del 29.02.2024, nel ribadire la legittimità della scelta intrapresa con l'adozione della Delibera di Giunta n. 461 del 28/12/2023, si significa quanto segue:

- la Legge 5 Agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ed in particolare l'art. 3 recante *“Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”*, prevede:
 - al comma 1, che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive *“continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui all'art. 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”*;
 - al comma 3, la possibilità **per l'Autorità concedente, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023** (connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso od a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa) **di differire, con atto motivato, il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024**, con la precisazione che fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del codice della navigazione;



Indirizzo e-mail : demanio@comunefdm.it/cvalento@comunefdm.it
Sito Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it
PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it



- la Legge 24 febbraio 2023 n. 14 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*” ha introdotto modificazioni alla richiamata Legge 118/2022 ed in particolare con il comma 3 dell’art. 10 quater, ha disposto la proroga di un anno dei termini di cui all’art. 3 della Legge n. 118/2022 con la conseguenza che le concessioni demaniali marittime “continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126” ed in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
- la facoltà delle amministrazioni concedenti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 118/2022 ante novella, di differire il termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024, in presenza di ragioni oggettive adeguatamente motivate, non è stata in alcun modo contestata dalla Commissione Europea (nel suo parere motivato del 16 novembre 2023). La suddetta facoltà di differimento del termine di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024, non è stata, pertanto, messa in discussione né dagli organi dell’ordinamento eurounitario, né da autorità nazionali amministrative e/o giurisdizionali e, per l’effetto, deve ritenersi pienamente valida ed efficace.
- il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Mille-proroghe) convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14 con il quale si è disposto il divieto, per gli enti concedenti, di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti relativi ai beni ed alle strutture con finalità turistico-ricreative e sportive fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 118/2022; il termine per l’esercizio della delega conferita dall’articolo 4 della legge 118/2022 risulta spirato il 28 febbraio 2023;

In primo luogo non è assolutamente condivisibile l’assunto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che lo slittamento al 31 dicembre 2024, disposto dall’art. 3 comma 3 della legge n. 118/2022, possa trovare applicazione solo nel caso in cui la procedura selettiva sia stata avviata ed ove sussistano ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura stessa. Infatti, come già ampiamente argomentato nella contestata delibera di Giunta n. 461 del 28/12/2023 esistevano ragioni oggettive già al momento della definizione della delibera. Oltre ai numerosi ricorsi pendenti di fronte al TAR Toscana si evidenzia la mancanza di un Piano attuativo degli arenili (dal 1/01/2024 su tutto l’arenile in territorio di Forte dei Marmi sono preclusi gli interventi edilizi se non limitati alla manutenzione straordinaria ed al restauro) oltre al divieto, imposto agli enti concedenti, di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei



Indirizzo e-mail : demanio@comunefdm.it/cvanello@comunefdm.it
 Sito Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it
 PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it



rapporti relativi ai beni ed alle strutture con finalità turistico-ricreative e sportive fino all'adozione dei decreti legislativi previsti dall'art. 4, comma 1, legge n. 118/2022.

In secondo luogo non risulta condivisibile neppure quanto affermato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla possibilità di procedere anche in assenza della specifica normativa interna di riordino della materia. Infatti, il complesso quadro normativo e giurisprudenziale espone l'ente gestore a dover governare procedure selettive con disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali diversi, spesso contrastanti tra loro e che risultano in continua (anche di recente) sovrapposizione: tale circostanza, inevitabilmente, incide e influisce anche sulla eventuale indizione di procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti di gestione nei ristrettissimi termini fissati, anche in considerazione del numero e dell'eterogeneità delle concessioni allo stato esistenti e della connessa esigenza, nel caso, di attivare procedure distinte e separate, all'esito di specifiche e singole istruttorie. Emergono anche aspetti tecnici che necessitano di approfondimenti complessi connessi all'esistenza di eventuali investimenti effettuati dal concessionario, investimenti che anche le sentenze intervenute in materia hanno preso in considerazione specificando che tali situazioni dovranno essere accuratamente valutate, approfondite e vagliate caso per caso da parte delle autorità concedenti.

In terzo luogo si contesta anche la parte in cui non si ritengono “*ragioni oggettive ed eccezionali correlate alla specificità delle singole procedure di gara, il mancato avvio dell'iter volto alla formazione di un nuovo Piano Attuativo dell'Arenile (essendo il precedente decaduto al 31 dicembre 2023) e l'assenza di personale qualificato nel Comune e le difficoltà connesse alla valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico*

”. Infatti, l'avvio delle procedure del nuovo Piano Operativo sono iniziate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2021 e proseguite con l'adozione del nuovo strumento avvenuta con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 22/04/2022 immediatamente esecutiva, pubblicata sul BURT n. 20 del 18/05/2022. Il PUA, piano attuativo degli arenili, essendo un piano particolareggiato del Piano Operativo non poteva essere definito, adottato ed approvato, se non dopo la conclusione del procedimento del nuovo strumento urbanistico; il nuovo strumento, per il quale abbiamo recentemente controdedotto le osservazioni in consiglio comunale (22, 23 e 24 aprile 2024), potrà essere, salvo inconvenienti nel corso della conferenza paesaggistica in Regione, approvato entro ottobre 2024. Solo dopo tale data potrà avviarsi la procedura di adozione del PUA che dovrebbe concludersi, tra pubblicazioni, osservazioni, istruttorie e approvazione definitiva, non prima di maggio giugno 2025. **E' di tutta evidenza che i termini indicati non potessero conciliarsi con le procedure di pubblicazione e conclusione delle gare**. Infine, non da ultimo è opportuno precisare che il riferimento riportato nella delibera e relativo alla “*la necessità di dotare e formare adeguatamente i competenti uffici comunali, che, al momento, risultano oggettivamente ingessati a causa della contraddittorietà normativa esistente sulla materia, della complessità delle procedure, del numero delle concessioni insistenti sul territorio e del ristrettissimo lasso di tempo che separa dalla scadenza dei titoli concessori*” non è da intendersi riferita all'assenza di personale qualificato all'interno dell'ufficio demanio ma alla necessità di formare adeguatamente i competenti uffici per districarsi tra le innumerevoli disposizioni legislative e giurisprudenziali spesso contrastanti tra loro e che risultano

Indirizzo e-mail : demanio@comunefdm.it/cvalento@comunefdm.it
Sito Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it
PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it



in continua sovrapposizione. Nel corso dell'istruttoria delle gare emerge la necessità di valutare aspetti tecnico/finanziari che necessitano di approfondimenti complessi connessi all'esistenza di eventuali investimenti effettuati dal concessionario, investimenti che anche le sentenze intervenute in materia hanno preso in considerazione specificando che tali situazioni dovranno essere accuratamente valutate, approfondite e vagliate caso per caso da parte delle autorità concedenti.

Per quanto sopra esposto si conferma la legittimità delle decisioni riportate della citata Delibera di Giunta n. 461 del 28/12/2023.

Visto

Il Dirigente II° Settore
arch. Simone Pedonese



SIMONE
PEDONESE
29.04.2024
09:26:20
GMT+01:00

Il Sindaco
BRUNO
dott. Bruno Murzi
29.04.2024
(digitalmente)
09:34:06
GMT+01:00



Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005



Indirizzo e-mail : demanio@comunefdm.it/cvalento@comunefdm.it
Sito Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it
PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

